



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE Prima CIVILE

Il Giudice dott.ssa Manuela Farini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. _____ del ruolo generale promossa

da

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. _____

con domicilio eletto presso il suo studio in _____

parte attrice

contro

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. _____

con

domicilio eletto presso il suo studio in _____



Conclusioni

Per l'attrice: come da foglio allegato a processo verbale di udienza 1.10.2014.

Per la convenuta: come da comparsa di risposta

Svolgimento del processo

Con l'atto di citazione introduttivo della causa la

conveniva in giudizio la s.p.a. Intesa San Paolo esponendo di avere intrattenuto con la Banca il conto corrente n. che sul conto erano stati addebitati interessi anatocistici, superiori al tasso legale e non concordati per iscritto, usurari, nonché spese di chiusura e commissioni di massimo scoperto non contrattualmente concordate.

L'attrice si affermava creditore della convenuta di €. 51.465,90, giusta perizia di parte di rielaborazione del conto corrente n.

Nella comparsa di costituzione e risposta la Banca ha chiesto il rigetto delle domande affermando che le condizioni contrattuali erano state regolarmente concordate e rispettate, che l'attrice era decaduta dalle contestazioni ex art. 8 del contratto ed eccependo la prescrizione per il periodo anteriore al decennio precedente la notificazione de primo atto interruttivo, risalente al 27.7.2009.

La convenuta sosteneva, infine, che i versamenti spontaneamente avvenuti corrispondevano all'adempimento di obbligazioni naturali

La convenuta precisava di essersi adeguata alla delibera del CICR del 9.2.2000, provvedendo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e riservandosi di produrre in giudizio la relativa documentazione

Le parti producevano in giudizio documenti e scambiavano memorie.

Veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio e la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza dell'1.10.2014, precisate le conclusioni sopra indicate.

Motivi della decisione

Rileva il Tribunale che:

-è infondata l'eccezione di prescrizione essendo stato chiuso il conto nell'anno 2005 e decorrendo da tale data la prescrizione, interrotta, per affermazione di entrambe le parti, il 27.7.2008;

-è infondata l'eccezione di adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., essendo stata esclusa l'esistenza di un uso normativo e quindi, a maggior ragione, di una obbligazione naturale;



Quanto alle risultanze della consulenza tecnica, si rileva che parte attrice aveva l'onere di fornire, secondo il principio di cui all'art. 2697 c.c., la prova del proprio diritto e, ai fini dell'indagine tramite consulenza tecnica, i dati necessari allo svolgimento dell'analisi.

Nella consulenza tecnica depositata in data 2.5.2013, il C.T.U. Dr. Emanuela Vigani ha rilevato che la documentazione era carente essendo costituita in gran parte di riassunti scalari (pag. 4 e 5 dell'elaborato peritale)

Rileva il Tribunale che non risulta una specifica pattuizione dell'applicazione bilaterale di interessi anatocistici e del relativo tasso dopo l'entrata in vigore della alla Delibera del CICR 9.2.2000, necessaria per la validità dell'applicazione .

Il Tribunale ha operato su questo punto una rimediazione del precedente orientamento, secondo il quale anche in mancanza di uno specifico accordo delle parti, l'applicazione blaterale di interessi anatocistici, di per sé , più favorevole al correntista, sarebbe adeguata e valida nell'ambito del nuovo regime.

Invece a seguito della dichiarazione di incostituzionalità (con sentenza n. 425/2010 della Corte Costituzionale) dell'art. 25 comma 3 del D.Lgs n. 342/1999, che delegava al CICR la determinazione delle modalità e dei termini di adeguamento delle clausole già concordate in materia di anatocismo, ritenersi caducato anche l'art. 7 della delibera del CICR 9.2.2000, attuativo di tale delega, non essendo la disciplina regolamentare nè sostenuta da una valida norma delegante né conforme e risultando, all'art, 117 TUB che prevede la forma scritta per i contratti bancari.

In definitiva, la ripercussione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25 D.Lgs n. 342/99 sull'art. 7 della delibera del CICR 9.2.2000, sul quale si fondava la precedente interpretazione, comporta la necessità che anche l'assetto più favorevole al correntista debba risultare da accordo scritto, ex art 117 TUB.

Considerate da un lato le regole giuridiche sopra illustrate e, d'altro lato, la mancanza della documentazione completa da cui desumere le somme a credito del correntista, si ritiene di tenere comunque fermo il conteggio operato dal CTU che, eliminata la capitalizzazione trimestrale (peraltro solamente fino al sino al 31.3.2000), e tenuto conto del tasso usurario che porta a credito dell'attrice l'importo ulteriore di €. 283,45, ha indicato a credito della correntista l'importo di €.13.099,30

Si condanna, pertanto, la convenuta alla corresponsione all'attrice di €.13.099,30, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.

Considerato il mutamento di giurisprudenza e le altre circostanze sopra illustrate, si ritiene di compensare tra le parti le spese di consulenza tecnica e la metà delle altre spese processuali.

La Banca dovrà rifondere all'opponente l'altra metà delle spese, come liquidate in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di nota spese.

P.Q.M.



Condanna s.pa. Intesa San Paolo al pagamento a

di €.13.099,30, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo,

Dichiara compensate tra le parti le spese di consulenza tecnica e la metà delle altre spese processuali e condanna la convenuta a rifondere all'attrice l'atra metà delle spese, percentuale che liquida in complessivi €.2.420,00 per compenso ed €. 187,00 per spese.

Venezia, il 13/01/2015

Il Giudice

Manuela Farini

